



N. ORD. 46/2014

COMUNE DI CEDEGOLO

Prot. 5572

Obbligo di custodia e raccolta escrementi di cani

IL SINDACO

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, parchi pubblici e spazi di accesso ai luoghi di culto quali Chiese, cimiteri e ecc.) a causa dell'incuria di certi proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali talvolta incustoditi, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini ed anziani, oltre a provocare un notevole degrado per la comunità;

Preso atto inoltre delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi di cani in tali zone del Comune;

Ritenuto opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

Valutato di garantire una maggiore igiene e sicurezza dell'area urbana ed una più sicura circolazione per i cittadini;

VISTI

Legge 24.11.1981 n.689; Legge 281/91; D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L.; Circolare D.G. Sanità 56/2002; Titolo IV del Regolamento di Polizia Urbana Comune di Cedegolo del 22.05.2013;

SENTITO

il Servizio Veterinario dell'Asl di Valle Camonica Sebino

ORDINA

ai proprietari di cani ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono:

- di **applicare la museruola** o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- di **munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette**, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dagli animali, che dovranno essere smaltite nei contenitori (cassonetti o cestini) dei rifiuti solidi urbani.

AVVERTE

che i trasgressori all'obbligo di rimozione immediata delle deiezioni dai luoghi pubblici, precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sono passibili della **sanzione pecuniaria amministrativa** da 25,00 a 150,00 €, ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n.267/2000 Testo Unico Enti Locali.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente **nell'importo di € 50,00** da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81.

INCARICA

di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Corpo di Polizia Locale e il personale del Servizio Veterinario dell'ASL.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e affissione all'Albo Pretorio on-line per giorni 15 a partire dalla data della presente ordinanza.

IL SINDACO
(Aurelia MILESI)